



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. 19063/20802 GAB.

BARI 7.12.1989



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

= B A R I =

P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

= B A R I =

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

= R O M A =

(Rif. tele n. 200/5845/PU.50.2/19 del 6.12.1989).

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
- 7 DIC. 1989		
Ord.	Class.	Ass.
Prot. N.		6439

OGGETTO: L.R. "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL.".

Con riferimento alla nota n. 6340, in data 13.11.1989, relativa all'oggetto, si comunica che il Governo ha formulato i seguenti rilievi in ordine alla legge regionale concernente: "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL.": 1) Il combinato disposto dell'articolo 1, che prevede l'accorpamento in unici servizi sanitari ed amministrativi delle funzioni già svolte dai servizi disciplinati dalla legge regionale numero 51/80 e successive modifiche, e dell'articolo 2 primo comma - primo ed ultimo alinea - che prevede, in relazione agli accorpamenti di cui all'articolo precedente, la istituzione di posti di dirigente sanitario ed amministrativo re

*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

sponsabile per ciascuno dei servizi sanitari ed amministrativi disciplinati dalla sopra citata legge numero 51/80, risulta con traddittorio e pertanto in contrasto con i principi generali di cui all'articolo 97 della Costituzione e della certezza del diritto; 2) le stesse considerazioni valgono anche per la generica formulazione di cui all'articolo 6, primo comma, che consente di individuare i posti esistenti nelle piante organiche della USL per cui è prevista la trasformazione autorizzata dalla Giunta Regionale. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame del Consiglio Regionale. Con l'occasione il Governo ha osservato, in relazione alla disposizione dell'articolo 5, che il richiamo all'articolo 24 della legge regionale numero 9/86 - applicabile anche alle sezioni di specialità ed ai servizi speciali di diagnosi e cura - è riferibile **solo** al personale con profilo professionale medici in relazione alle procedure concorsuali riservate ai sensi dell'articolo 68 D.P.R. numero 761/79. Il Governo ha infine segnalato errori materiali all'articolo 6, primo e secondo comma, laddove è indicato il D.M. 14 settembre 1988, anzichè 13 settembre 1988, e all'articolo 7 laddove è indicato il D.P.R. 5 agosto 1988, numero 325 anzichè il D.P.C.M. 5 agosto 1988 numero 325.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

Fa/